



ASSOSISTEMA

NOLEGGIO TESSILE | LAVANDERIE INDUSTRIALI | STERILIZZAZIONE | SAFETY PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

STATUTO

APPROVATO ASSEMBLEA 15 LUGLIO 2016

MODIFICATO ASSEMBLEA 17 NOVEMBRE 2020

Sommario

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO	4
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE	4
ARTICOLO 2 – SEDE	4
ARTICOLO 3 – VISION E MISSION	4
ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	5
TITOLO II – SOCI	6
ARTICOLO 5 – PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E CATEGORIA DI SOCI	6
ARTICOLO 6 – GRUPPI DI INTERESSE	7
ARTICOLO 7 – AMMISSIONE	7
ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI	8
ARTICOLO 9 – CONTRIBUTI.....	9
ARTICOLO 10 – SANZIONI	9
ARTICOLO 11 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO	10
TITOLO III – GOVERNANCE	10
ARTICOLO 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	10
ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA	10
ARTICOLO 14 – DIRITTO DI VOTO DEI SOCI	12
ARTICOLO 15 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	12
ARTICOLO 16 – CONSIGLIO GENERALE	12
ARTICOLO 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO GENERALE	13
ARTICOLO 18 –CONSIGLIO DI PRESIDENZA	14
ARTICOLO 19 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA	14
ARTICOLO 20 – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE	15
ARTICOLO 21 – PRESIDENTE	15
ARTICOLO 22 – VICE PRESIDENTI	16
ARTICOLO 23 – ORGANI DI CONTROLLO	16
ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE	17
TITOLO IV – ARTICOLAZIONI MERCEOLOGICHE INTERNE	18
ARTICOLO 25 – SEZIONI MERCEOLOGICHE	18
ARTICOLO 26 – ASSEMBLEA DI SEZIONE	18
ARTICOLO 27 – CONSIGLIO DI SEZIONE	18
ARTICOLO 28 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DI SEZIONE	19
TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO	19
ARTICOLO 29 – SEGRETARIO GENERALE	19
ARTICOLO 30 – BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE.....	20
ARTICOLO 31 – FONDO COMUNE	20
ARTICOLO 32 – MODIFICAZIONI ALLO STATUTO E SCIoglimento.....	20
ARTICOLO 33 – RINVIO	21

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione denominata **ASSOSISTEMA - AUIL, ovvero ASSOCIAZIONE del SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO di beni e SERVIZI TESSILI e MEDICI AFFINI**, come dettagliatamente specificato al successivo art. 5 sui "Soci", il cui perimetro di rappresentanza è identificato dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

L'Associazione adotta il proprio "Codice deontologico" che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Assosistema è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo, abbinandolo alla propria denominazione, e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Essa assume il ruolo di Associazione nazionale di categoria del sistema della rappresentanza acquisendone i diritti e gli obblighi conseguenti per sé stessa e per le proprie associate.

L'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali non concorrenti con il Sistema Confindustria.

In relazione all'appartenenza al Sistema Confindustria, l'Associazione s'impegna all'osservanza dello Statuto confederale, del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi che diventano parte integrante del presente Statuto.

ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, **Viale Pasteur n. 8**. Essa potrà avere gli uffici e servizi in altre località per deliberazione del Consiglio generale; quest'ultimo, in via d'urgenza, potrà deliberare il trasferimento della sede da Viale Pasteur n. 8 ad altra sede e la delibera dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea valida successiva.

ARTICOLO 3 – VISION E MISSION

Assosistema ha lo scopo di promuovere, rappresentare e tutelare i legittimi interessi di carattere generale e collettivo delle imprese associate.

L'Associazione consegue i suoi scopi, attraverso lo studio e l'attivazione dei mezzi migliori per proteggere, diffondere e migliorare l'attività imprenditoriale dei Soci.

L'Associazione assume iniziative di potenziamento della solidarietà tra imprenditori e ispira il suo comportamento e quello dei Soci al rispetto dei valori sociali e civili di una libera società in sviluppo.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

L'Associazione è autonoma, apartitica, indipendente da ogni condizionamento esterno e non persegue finalità di lucro.

Eventuali attività di natura commerciale sono ammesse solo se strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi statutari.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;

- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, Assosistema è impegnata a:

- 1) valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
- 2) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- 3) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- 4) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, l'Associazione si propone, in modo specifico:

- a) di riunire per la trattazione delle questioni di comune interesse tutti coloro che esercitano le attività di cui al successivo art. 5;
- b) di difendere solidalmente i legittimi interessi dei Soci in tutte le questioni di ordine politico-economico, sindacale, giuridico, legale e tributario;
- c) di stipulare il contratto collettivo nazionale di lavoro di interesse generale per la categoria;
- d) di contribuire all'ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
- e) di intervenire per le risoluzioni delle eventuali vertenze di carattere sindacale qualora queste dovessero pregiudicare i contratti di carattere nazionale e collettivo;
- f) di promuovere una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
- g) di fornire informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
- h) di garantire lo svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
- i) di collaborare per le questioni di interesse generale tanto con le autorità quanto con eventuali altre Associazioni aventi scopi identici o simili ai propri;
- j) di diffondere anche con corsi professionali, studi, ricerche, mostre, esposizioni, pubblicazioni, opere di divulgazione e con ogni mezzo utile la conoscenza, lo sviluppo, il progresso, la discussione delle attività proprie del settore rappresentato, nonché delle relative articolazioni merceologiche, per il miglioramento dei processi e la riduzione dei costi anche nell'interesse del consumatore;
- k) di organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
- l) di promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
- m) di coordinare e favorire, anche per il tramite di società od enti fieristici, la promozione del settore rappresentato, nonché delle relative articolazioni merceologiche, con particolare rilevanza alle manifestazioni fieristiche specializzate ed ai prodotti e servizi in genere;
- n) di promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di leggi e provvedimenti nell'interesse del settore rappresentato, nonché delle relative articolazioni merceologiche;

- o) di promuovere e diffondere fra gli Associati le innovazioni tecnologiche di interesse del settore rappresentato, nonché delle relative articolazioni merceologiche;
- p) di promuovere il dialogo fra le articolazioni merceologiche rappresentate per la crescita e lo sviluppo del settore;
- q) di promuovere e studiare iniziative volte all'implementazione di Sistemi di Qualità e Sicurezza dei servizi e prodotti forniti dalle imprese Associate;
- r) di promuovere la garanzia della sicurezza igienica dei tessili anche attraverso l'adozione di un marchio collettivo distintivo della Certificazione UNI EN 14065 secondo le Linee Guida associative, disciplinandone l'utilizzo con apposito regolamento, allegato al presente Statuto.

Su delibera del Consiglio generale Assosistema ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

TITOLO II – SOCI

ARTICOLO 5 – PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E CATEGORIA DI SOCI

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di Assosistema, sono Soci dell'Associazione, in forma singola e/o aggregata, le imprese produttrici di beni e servizi, con organizzazione industriale complessa e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, operanti nel sistema industriale integrato per l'igiene, la sanificazione e la sicurezza di prodotti destinati all'uso individuale e collettivo, come di seguito precisato.

Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Assosistema, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Possono aderire all'Associazione come **Soci Effettivi**:

- 1) Le imprese con sede legale nel territorio nazionale nonché le imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, svolgenti l'attività di:
 - a. sanificazione e/o sterilizzazione dei dispositivi tessili;
 - b. sanificazione e sterilizzazione dello strumentario chirurgico;
 - c. assemblaggio e/o sterilizzazione di dispositivi medici riutilizzabili, con assunzione del ruolo di fabbricante ai sensi della direttiva 93/42/CEE (e successivi aggiornamenti) e dei vigenti decreti nazionali di attuazione;
 - d. fabbricazione, fornitura, ricondizionamento, manutenzione, ripristino e distribuzione degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
 - e. servizi tessili affini.

Le suddette attività sono destinate all'uso professionale nei settori del turismo, della ristorazione, dell'industria, del commercio, dell'edilizia, della sanità, dell'assistenza socio-sanitaria, delle comunità non assistenziali, delle forze armate, delle forze di polizia e del personale di servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico e sono erogate anche nella forma integrata di noleggio e gestione della logistica dei magazzini e dei guardaroba.

- 2) Le imprese, di cui al punto 1), riunite in Associazioni legalmente costituite e con organizzazione adeguata allo scopo sociale.
- 3) Le imprese, di cui al punto 1), in forma consortile legalmente costituite.
- 4) Le imprese artigiane, di cui al punto 1), con connotazione organizzativa prevalentemente di tipo industriale.

5) Le imprese cooperative previo parere favorevole di Confindustria.

In attuazione di modelli organizzativi di adattività evolutiva, sono ammesse formule di adesione realizzate attraverso convenzioni di inquadramento con gli Associati di territorio del sistema ovvero mediante partecipazione diretta ad Assosistema di questi ultimi in rappresentanza collettiva delle proprie articolazioni merceologiche interne per i settori di riferimento dell'Associazione.

Possono inoltre aderire in qualità di **Soci Aggregati**: gli Enti, le Società ed i soggetti che hanno interesse nell'attività di rappresentanza dell'Associazione, in quanto presentano elementi di affinità, complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci Aggregati.

Tutti i Soci sono iscritti nel Registro delle Imprese di Confindustria che certifica, ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al Sistema confederale.

ARTICOLO 6 – GRUPPI DI INTERESSE

In relazione ai diversi campi di interesse in cui viene indirizzata l'attività di rappresentanza, l'Associazione può costituire al proprio interno **Gruppi di interesse**, senza scopo di lucro, composti da Soci Effettivi e da Soci Aggregati che abbiano peculiarmente tra i propri fini la ricerca, lo sviluppo imprenditoriale e la divulgazione di determinati prodotti/servizi facenti parte della filiera dei servizi erogati dalle imprese che rientrano nell'ambito di rappresentanza istituzionale dell'Associazione.

I Gruppi, costituiti per delibera del Consiglio generale, dovranno dimostrare autonomia finanziaria per funzionare utilmente.

Ciascun Gruppo, che sarà composto dalle aziende Associate interessate ad un particolare settore, potrà esercitare un'attività propria, tenere riunioni ed istituire anche, ove occorre, uffici speciali con proprio personale provvedendo alle relative spese.

L'attività dei Gruppi potrà essere disciplinata da apposito Regolamento approvato con delibera del Consiglio generale.

Le deliberazioni dei Gruppi, per avere valore sia nei confronti dei Soci sia dei terzi, dovranno essere approvate dal Consiglio generale dell'Associazione.

Per quanto non esplicitamente previsto si fa riferimento al presente Statuto e alle deliberazioni del Consiglio generale.

ARTICOLO 7 – AMMISSIONE

L'azienda, individuata ai sensi del precedente articolo 5, che intende far parte dell'Associazione, come Socio Effettivo o Aggregato, deve presentare domanda di adesione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, su apposito modulo predisposto dall'Associazione, dichiarando esplicitamente di accettare e di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni del presente Statuto.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità, secondo quanto previsto dal Codice deontologico dell'Associazione, dal Codice etico nonché dalla Carta dei valori associativi di Confindustria.

Nel caso di Associazioni e/o Consorzi di imprese le domande di ammissione devono essere corredate:

- dall'atto costitutivo e dallo Statuto;
- dalla copia della delibera dell'organo competente che ha deciso di richiedere l'ammissione;
- dalle generalità dei Soci ciascuno dei quali compilerà il modello predisposto per la classificazione delle aziende.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico organizzativa dell'Associazione in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per

l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di Soci di cui al precedente art. 5, la domanda di adesione **viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza**, fatta salva la preventiva informativa del Consiglio generale.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Qualora il Consiglio di Presidenza non accolga la richiesta di ammissione, il richiedente potrà esperire ricorso al Consiglio generale. Il ricorso non produce effetti sospensivi e dovrà pervenire alla Segreteria dell'Associazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di reiezione.

In caso di rigetto del ricorso da parte del Consiglio generale, il richiedente potrà ricorrere all'organo dei Probiviri, la cui decisione si considera definitiva.

ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI

Il **Socio Effettivo** è legittimato a partecipare alla formazione della volontà sociale ed al governo dell'Associazione secondo le norme di questo Statuto ed in particolare può esercitare:

- a) il diritto a ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'Associazione;
- b) il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea. Il voto è espresso secondo quanto previsto dal successivo articolo 14;
- c) il diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari. Per la carica di membro del Consiglio generale, il diritto di eleggibilità è limitato ad un solo rappresentante per ciascuna azienda.

I **Soci Aggregati** hanno diritto di avvalersi delle prestazioni erogate dall'Associazione secondo i criteri e con le modalità deliberate dal Consiglio generale. Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne. Restano, invece, escluse per i Soci Aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico, tecnico-economico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I Soci Aggregati partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

I **Soci Effettivi** ed **Aggregati** sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali e del "Codice deontologico" dell'imprenditore associato all'Associazione, come parte integrante del presente Statuto, nonché del Codice etico e della Carta dei valori associativi di Confindustria.

Sono altresì tenuti a:

- a) astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi e le direttive dell'Associazione e che possa risultare lesivo dell'immagine della categoria o di alcuno dei suoi partecipanti;
- b) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Assosistema ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- c) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento alle Assemblee e alle riunioni degli organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- d) dare collaborazione al fine di conseguire lo scopo associativo;
- e) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- f) non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per scopi analoghi. Al riguardo, costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Le aziende aderenti forniranno alla Segreteria associativa le informazioni e le notizie che il Consiglio generale riterrà utile chiedere per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tali informazioni e notizie saranno tenute riservate o, qualora necessario, utilizzate dall'Associazione in forma riassuntiva ed aggregata senza indicazione delle singole fonti.

L'iscrizione a **Socio Effettivo** ed **Aggregato è impegnativa per 2 anni** e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se il Socio non abbia dato le dimissioni con lettera raccomandata al Consiglio di Presidenza dell'Associazione, **almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.**

Il biennio decorre dal 1 gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.

Al fine di uniformare le scadenze associative, il primo periodo associativo decorre dal 1 gennaio 1990.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Nell'ambito di azioni di sviluppo della base associativa, il Consiglio di Presidenza potrà stabilire, di anno in anno, delle riduzioni contributive sulle quote associative per agevolare l'adesione di nuove imprese.

L'applicazione di tali agevolazioni non potrà in ogni caso comportare una riduzione del contributo dovuto al di sotto della quota minima, come definita all'art. 9, comma 5.

Le aziende che formalizzeranno il proprio recesso al termine del periodo agevolato, perderanno in modo retroattivo lo sconto contributivo concesso e l'Associazione potrà esigere i contributi associativi calcolati a regime della vigente delibera contributiva e, quindi, senza l'applicazione delle riduzioni concesse.

ARTICOLO 9 – CONTRIBUTI

I Soci sono tenuti a corrispondere i **contributi annui ordinari (fissi e variabili)**, sulla base della proposta di delibera contributiva del Consiglio di Presidenza, deliberata dal Consiglio generale e successivamente sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

L'entità e la modalità di ripartizione del contributo annuale sono determinate annualmente dal Consiglio generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono, in rapporto alle esigenze di bilancio ed al gettito dei contributi.

Qualora non siano stati deliberati entro il 31 dicembre, i contributi saranno automaticamente rivalutati secondo gli indici ISTAT relativi alle variazioni del costo della vita, salvo conguaglio.

La quota variabile deve essere determinata in riferimento alla generalità degli addetti (ivi compresi i lavoratori somministrati) anche se impegnati in più unità produttive della stessa azienda.

E' inoltre definita dal Consiglio generale, e approvata dall'Assemblea, una **quota minima** che è applicata in tutti quei casi in cui la sommatoria della quota fissa e di quella variabile risulti inferiore a tale quota minima.

I **contributi straordinari**, a carattere occasionale, sono proposti dal Consiglio generale e devono essere approvati dall'Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per tutti i Soci.

All'accertamento, alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi ordinari dovuti dal Socio all'Associazione e alle altre componenti del sistema alle quali esso partecipa, provvederà una tesoreria istituita presso l'Associazione, ovvero istituita presso l'Associazione competente per territorio, ovvero istituita in forma consortile con altre associazioni confederate.

ARTICOLO 10 – SANZIONI

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei Soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

In particolare, le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea dei Soci;
- b) decadenza dalle cariche direttive;
- c) decadenza dagli incarichi in sede di rappresentanza esterna;

- d) sospensione del rapporto associativo e delle relative prestazioni istituzionali per un periodo non superiore ai sei mesi;
- e) espulsione di cui alla lettera c) dell'articolo 11 seguente.

Le sanzioni sono deliberate in via alternativa, o cumulativa, dal Consiglio generale.

ARTICOLO 11 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio cessa:

- a) per dimissioni presentate dal Socio ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
- b) per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione del Socio;
- c) per inadempienza degli obblighi assunti dal Socio a norma del presente Statuto, previa deliberazione del Consiglio generale, con il voto di almeno i due terzi dei presenti. Contro il provvedimento è ammesso il ricorso ai Proviviri nel termine di dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Il ricorso non produce effetto sospensivo;
- d) con cessazione dell'attività dell'azienda Associata con effetto, quanto al pagamento del contributo, alla fine dell'anno solare in corso alla data di cessazione;
- e) in caso di mancato o ridotto versamento delle quote associative, l'impresa è formalmente costituita in mora con lettera di diffida R/R. Per il periodo entro il quale permane lo stato di mora, il rapporto associativo è sospeso e saranno attivate le procedure legali per il recupero, anche in via giudiziaria, dei contributi. Decorsi inutilmente 12 mesi dalla scadenza del termine di versamento, l'impresa risultante ancora parzialmente o totalmente morosa è espulsa dall'Associazione con provvedimento del Presidente;
- f) nei casi previsti alle lettere c) ed e), il Socio escluso sarà comunque tenuto al pagamento dei contributi fino alla data di cessazione della validità biennale della sua adesione.

In ogni caso di espulsione dovrà esserne data comunicazione al Socio interessato a mezzo lettera raccomandata R/R.

Con la cessazione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente ed immediatamente gli incarichi di rappresentanza interna ed esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del Sistema confederale.

TITOLO III - GOVERNANCE

ARTICOLO 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice-Presidenti;
- g) gli Organi di controllo: Proviviri e Collegio dei Revisori contabili.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno dell'Assemblea (o massimo cinque giorni prima della data dell'Assemblea).

I Soci intervengono in Assemblea direttamente - attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante - o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta. E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria:

- a) una volta l'anno, di norma entro 6 mesi dalla fine di ciascuno esercizio solare per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento;
- b) ogni qualvolta il Consiglio generale lo ritenga opportuno ovvero su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate, ovvero quando ne facciano richiesta scritta contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno, le Associate che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data di riunione mediante posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora.

In caso di urgenza l'Assemblea è convocata almeno 7 giorni prima con le stesse modalità, tale riduzione non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.

Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria da parte del Consiglio generale o dalle Associate che rappresentino almeno il 20 per cento dei voti totali, il Presidente deve provvedere entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione sarà effettuata entro i successivi 10 giorni ad iniziativa dei proponenti.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili.

Le funzioni di segretario sono attribuite al Segretario Generale o ad altra risorsa individuata all'interno della tecnostuttura associativa.

Qualora l'Assemblea sia costituita in collegio (seggio) elettorale, il Presidente propone la nomina di uno dei partecipanti a Segretario (coadiuvato dal Segretario Generale) e di altri due Soci per la verifica dei poteri e per lo scrutinio dei voti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità di voti decide il Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso, nel caso in specie previsto all'articolo 32 del presente Statuto.

E' devoluta al Presidente, con il concorso del Segretario Generale, la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

Delle riunioni viene redatto un verbale a disposizione dei Soci, approvato con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i Soci. La consultazione dei verbali è ammessa solo per i Soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; è possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; è possibile il rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

ARTICOLO 14 – DIRITTO DI VOTO DEI SOCI

Sono ammessi al voto esclusivamente i Soci che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun **Socio Effettivo** sono attribuiti in base ai contributi versati e determinati con un sistema di **media geometrica** in applicazione della seguente tabella:

- fino alla quota minima 1 voto;
- dalla quota minima e fino a 2 volte la stessa, se è stato versato il contributo minimo o una frazione almeno pari alla metà;
- da 2 a 4 volte la quota minima, tanti voti aggiuntivi quante volte è versata la quota minima maggiorata del 12,5%;
- da 4 a 8 volte la quota minima, tanti voti aggiuntivi quante volte è versata la quota minima maggiorata del 25%;
- da 8 e 16 volte la quota minima, tanti voti aggiuntivi quante volte è versata la quota minima maggiorata del 50%;
- oltre 16 volte la quota minima, tanti voti aggiuntivi quante volte è versata la quota minima maggiorata del 75%.

Alle **aziende multi-localizzate** è attribuito un premio calcolato sulla base del rapporto tra il numero totale degli stabilimenti delle imprese associate e quelli relativi all'impresa multi localizzata.

ARTICOLO 15 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) esaminare i problemi d'ordine generale che interessano la categoria rappresentata e fissare le direttive di massima dell'Associazione;
- b) deliberare sulle questioni di indirizzo generale aventi per oggetto l'attività dell'Associazione;
- c) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- d) eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione, ne approva il programma di e gli indirizzi di attività, su proposta del Consiglio generale;
- e) eleggere tra i Soci, ogni quadriennio dispari, i membri elettivi del Consiglio generale;
- f) eleggere, ogni quadriennio dispari, i Revisori contabili;
- g) eleggere, ogni quadriennio dispari, i Proviviri;
- h) esaminare e approvare il bilancio consuntivo;
- i) approvare la delibera relativa ai contributi annui ordinari e a quelli straordinari su proposta dal Consiglio di Presidenza e deliberata dal Consiglio generale;
- l) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- m) deliberare, in conformità all'articolo 32, lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- n) proporre ed eleggere cariche onorifiche;
- o) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
- p) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 16 – CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio generale è eletto ogni quadriennio dispari dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio generale è composto da un totale di 23 membri, di cui:

- 1) **componenti di diritto:** il Presidente, i 5 componenti del Consiglio di Presidenza, gli ultimi 2 Past President purché ancora espressione di imprese regolarmente associate e prive di incarichi politici, i Presidenti delle articolazioni merceologiche interne, qualora non coincidano con i Vice Presidenti;

2) n. **2 componenti nominati direttamente dal Presidente** tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione;

3) **componenti elettivi:**

- rappresentante/i aggiuntivo/i espresso/i dalle Sezione merceologiche interne istituite;
- rappresentanti generali, fino alla concorrenza del numero totale di 23 membri, eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili, e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti, ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I membri eletti rimangono in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino un quadriennio consecutivo, successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

La convocazione del Consiglio generale è fatta dal Presidente mediante posta elettronica almeno 7 giorni prima della riunione, salvo casi di eccezionale urgenza, la cui convocazione è fatta almeno 3 giorni prima della riunione.

Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

Il Presidente convoca il Consiglio generale presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei suoi membri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, anche in videoconferenza, di almeno un terzo dei suoi componenti, oltre il Presidente, ciascuno dei quali ha diritto ad 1 voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti e in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio generale deve essere redatto verbale approvato nella riunione seguente.

La partecipazione al Consiglio generale non è delegabile.

Decadono dalla carica, previa pronuncia del Consiglio generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, i componenti che non intervengono alle riunioni, senza darne comunicazione formale per 3 volte consecutive e, comunque, quelli che nei 12 mesi precedenti non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Il Consiglio generale dichiara decaduto il componente che non appartenga più all'azienda a cui apparteneva al momento dell'elezione o la cui azienda abbia esercitato diritto di recesso dall'Associazione.

In caso di decadenza o dimissioni dalla carica di un componente, il Presidente convoca, entro 6 mesi, dalla data delle dimissioni, l'Assemblea in cui sarà eletto il Consigliere mancante.

Se viene a mancare la maggioranza dei membri elettivi del Consiglio generale, si intende decaduto l'intero Consiglio. In tal caso, a cura del Presidente deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

ARTICOLO 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO GENERALE

Sono competenze distintive del generale:

- a) deliberare su quanto è necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali, seguendo le direttive indicate dall'Assemblea;
- b) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere;
- c) promuovere ed attuare quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- d) formulare e proporre le modifiche dello Statuto da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;
- e) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- f) esaminare e deliberare sulle richieste di costituzione dei Gruppi di interesse di cui all'articolo 5 di cui approva il relativo Regolamento;

- g) esaminare le richieste, determinare i criteri per la composizione merceologica delle Sezioni e deliberare sulla costituzione delle stesse;
- h) su proposta del Consiglio di Presidenza, definire il criterio di determinazione e deliberare l'ammontare dei contributi ordinari annui distinti per categoria di Soci, stabilendone le modalità di pagamento, nonché proporre l'ammontare dei contributi straordinari di cui all'articolo 8 del presente Statuto, da sottoporre per delibera alla prima Assemblea utile;
- i) definire i criteri e le modalità di erogazione dei servizi per i Soci Aggregati;
- j) determinare l'adesione e l'associazione ad organizzazioni nazionali o internazionali aventi finalità attinenti al settore;
- k) deliberare la partecipazione dell'Associazione a fiere, mostre e manifestazioni pubbliche;
- l) predisporre e approvare il bilancio preventivo;
- m) predisporre il bilancio consuntivo ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea;
- n) deliberare sui ricorsi per l'ammissione dei Soci;
- o) deliberare, con le modalità previste dall'articolo 11, punti b) e c), sulla cessazione dalla qualità di Socio;
- p) proporre all'Assemblea il Presidente, i Vice Presidenti ed il relativo programma di attività;
- q) nominare il Segretario Generale;
- r) istituire e nominare i componenti delle Commissioni Tecniche-Tematiche e regolamentarne il funzionamento;
- s) istituire e nominare i componenti della Delegazione Piccola e Media Industria e regolamentare il funzionamento;
- t) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 18 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente, **fino a 5 Vice Presidenti elettivi con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni pari.**

L'ultimo Past President partecipa come invitato.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

ARTICOLO 19 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Sono competenze distintive del **Consiglio di Presidenza**:

- a) stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine dell'Associazione;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione e assistere il Presidente nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dal Consiglio generale;
- d) esaminare i problemi di rilievo afferenti all'attuazione degli scopi sociali ed elaborare le relative soluzioni da sottoporre alla delibera del Consiglio generale;
- e) prendere iniziative al fine di potenziare la solidarietà tra le aziende della categoria ed intensificarne la collaborazione;

- e) deliberare sull'ammissione e sull'espulsione dei Soci;
- f) esprimere il proprio parere sulle domande di costituzione dei Gruppi di interesse;
- h) tenere i rapporti con i Gruppi di interesse per il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- h) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- i) nominare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- l) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea per quanto di specifica competenza attribuita dal presente Statuto;
- m) in caso di urgenza può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio generale, salvo la necessaria ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione utile;
- o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

ARTICOLO 20 – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

La Commissione è composta da tre membri che sono:

- imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Proviviri in coordinamento con tutti i Past President.

La Commissione deve insediarsi almeno 45 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Proviviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Proviviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

ARTICOLO 21 – PRESIDENTE

Il **Presidente** è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 20 previa consultazione dei Soci.

Il Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci decade dalle eventuali altre cariche di Presidente di Sezione o della Delegazione Piccola Industria.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei confronti dei terzi sia delle aziende Associate;
- b) la facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- c) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- d) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- e) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- f) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- g) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

Egli presiede l'Assemblea dei Soci e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, alla vigilanza sull'andamento degli uffici e servizi.

Il Presidente propone al Consiglio Generale i Vice Presidenti fino ad un massimo di 5.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con i Vice Presidenti al fine della elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente designato dal Presidente stesso con propria delega o, in mancanza di delega, dal Vice Presidente più anziano di età.

ARTICOLO 22 – VICE PRESIDENTI

I **Vice Presidenti** dell'Associazione coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni.

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai **Vice Presidenti**.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

Al fine di presidiare le attività istituzionali dell'Associazione, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica per tutto il mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente stesso; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente può sottoporre al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti.

ARTICOLO 23 – ORGANI DI CONTROLLO

Sono organi di controllo i Proviviri e di Revisori contabili.

L'Assemblea di ogni quadriennio dispari elegge, a scrutinio segreto, **6 Proviviri e 3 Revisori contabili**, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Proviviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta a 3 Proviviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Proviviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i 6 Proviviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Proviviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Proviviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve quelle di cui all'articolo 23 del presente Statuto. Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di specifica procura.

In caso di concorso alla Presidenza e al Consiglio di Presidenza dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come sopra detto.

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Per i Proviviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dall'Associazione.

Le cariche associative sono a titolo gratuito. Eventuali emolumenti possono essere previsti per i Revisori contabili; il rimborso delle spese vive solo per i Proviviri.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI MERCEOLOGICHE INTERNE

ARTICOLO 25 – SEZIONI MERCEOLOGICHE

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari, l'Associazione può essere articolata in Sezioni, istituite con delibera del Consiglio generale, che sono l'espressione dei comparti merceologici rappresentati ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari.

La costituzione e lo scioglimento delle Sezioni sono deliberate dal Consiglio generale; lo stesso udito il parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere i settori merceologici già costituiti in conformità a nuove necessità organizzative.

Le Sezioni sono costituite dai Soci Effettivi operanti nei comparti stessi. Le imprese che esercitano più rami di attività sono iscritte contemporaneamente nelle **Sezioni** corrispondenti, proporzionalmente, al numero dei dipendenti occupati in ciascuna delle fasi produttive.

Gli organi di ogni Sezione, ove costituita, sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente.

I Soci Aggregati partecipano e hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne.

ARTICOLO 26 – ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'**Assemblea della Sezione** è composta da tutti i Soci dell'Associazione appartenenti alla Sezione stessa.

Per la convocazione dell'Assemblea, la forma e validità delle sue deliberazioni, valgono le norme di cui all'articolo 13 del presente Statuto in quanto applicabili.

Sono compiti dell'Assemblea di Sezione:

- a) eleggere a scrutinio segreto ogni quadriennio dispari, il Presidente e il Vice Presidente della Sezione;
- b) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della particolare categoria e l'attività della Sezione;
- c) eleggere a scrutinio segreto ogni quadriennio dispari, ed almeno 15 (quindici) giorni prima dell'elezione degli organi dell'Associazione, il Consiglio della Sezione, determinandone il numero dei componenti che dovrà essere, comunque, non superiore ad 11;

- d) determinare eventuali contributi aggiuntivi.

ARTICOLO 27 – CONSIGLIO DI SEZIONE

Il **Consiglio della Sezione** è composto da un numero variabile, comunque non superiore ad 11, di membri eletti ogni 4 anni, a scrutinio segreto, su una lista, predisposta dall'Assemblea di Sezione, contenente un numero di candidati superiore rispetto agli eligendi.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente di Sezione almeno una volta ogni 4 mesi ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un quarto dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di convocare direttamente il Consiglio di Sezione laddove lo ritenga opportuno. Per le formalità della convocazione, per la validità della riunione e delle deliberazioni valgono le norme di cui all'articolo 16 del presente Statuto in quanto applicabili.

Spetta al Consiglio di Sezione:

- a) esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente della Sezione stessa;
- b) rendersi interprete presso gli organi dell'Associazione delle necessità del settore in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione.

ARTICOLO 28 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DI SEZIONE

Il **Presidente della Sezione** è eletto dall'Assemblea della Sezione stessa, dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile solo per un altro mandato.

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea della Sezione stessa ed è il Consigliere che ha ricevuto più voti dopo il Presidente.

Il Presidente rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, in coordinamento con il Presidente dell'Associazione, in quelli esterni.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal **Vice Presidente**.

Il Presidente di Sezione è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, nonché componente del Consiglio generale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente di Sezione, il Vice Presidente può partecipare ai lavori del Consiglio generale dell'Associazione, senza diritto di voto.

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 29 – SEGRETARIO GENERALE

Il **Segretario Generale** è nominato dal Consiglio generale e coadiuva il Presidente e gli organi direttivi nell'esecuzione delle attività associative.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio generale.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 30 – BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

La gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo é sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Entro il primo semestre dell'anno, deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Presidente e a quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Segreteria Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea deve essere trasmesso a Confindustria, non oltre il 30 settembre di ogni anno.

L'avanzo di amministrazione eventualmente risultante a consuntivo sarà riportato a nuovo.

ARTICOLO 31 – FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il Fondo comune è indivisibile fra i Soci e in ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 32 – MODIFICAZIONI ALLO STATUTO E SCIoglimento

Le **modificazioni dello Statuto** sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 55 per cento dei voti presenti e che rappresentino almeno il 15 per cento dei voti esercitabili.

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata A.R., entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo **scioglimento dell'Associazione** è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ARTICOLO 33 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.